



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA INTERATENEO**

**Corso di laurea in OSTETRICIA**

**Classe di laurea n. L-SNT/1**

**DM 270/2004, art. 12**

**A.A. 2022/2023**

**Approvato dal Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine in data: 04.04.2022**

**In approvazione dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università di Trieste.**

Le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

## **OMISSIS**

### **Art. 13**

#### **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale, con valore di esame di stato abilitante, è unica, e si compone di due diversi momenti di valutazione:
  - una prova pratica nella quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale. La prova pratica ha la funzione di dimostrare la capacità del candidato di gestire un problema assistenziale relativamente alla diagnostica ostetrico e ginecologica, di formulare un piano assistenziale articolato e di identificare obiettivi e relativi indicatori di qualità per la valutazione finale.
  - la redazione di un elaborato (tesi) incentrato sulle peculiarità della professione sanitaria per cui l'esame viene svolto e sua dissertazione.
2. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato. Pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.
3. Il punteggio finale di laurea è espresso in centodieci (110/110) con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale di Laurea è di 66/110.
4. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio ed ai laboratori professionalizzanti.
5. Alla prova finale sono assegnati 6 CFU.
6. Il voto di ammissione all'esame finale è costituito al 70% dalla media ponderata degli insegnamenti e al 30% dalle medie ponderate dei voti conseguiti nelle valutazioni annuali degli esami delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.
7. Alla Prova finale è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti (massimo 5 punti per la prova pratica, massimo 5 punti per la tesi).  
La commissione di Laurea potrà attribuire ulteriori punti anche in base a:  
Partecipazione ai programmi Erasmus fino a 2 punti aggiuntivi; Discussione della Tesi: da 0 fino ad un massimo di 3 punti per tesi compilativa; da 0 fino ad un massimo di 5 punti per tesi sperimentale. La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguano un punteggio finale maggiore o uguale a centodieci.
8. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.
9. La prova finale è organizzata in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dall'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, al MUR e Ministero della Salute che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

**OMISSIS**